

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2024, n. 577

Articolo 31, comma 10, Legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "vigna".

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.

I vini pugliesi a "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) e a "Indicazione di Origine Protetta" (IGP) rappresentano uno dei punti di forza del sistema agroalimentare regionale, incidendo, in particolare, sulla competitività delle filiere produttive nei mercati nazionali e internazionali.

Per l'Unione europea il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino, identificabili dai consumatori attraverso le Denominazioni di Origine Protette e alle Indicazioni Geografiche Protette. In particolare la Denominazione di Origine Protetta designa un vino la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, oltre che essere prodotto da uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica.

A tal proposito, la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal Regolamento (UE) n.1308 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione.

In tale contesto, rispetto alle informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini a denominazione di origine espressamente previste dal disciplinare di produzione, si inseriscono anche le menzioni facoltative tradizionalmente utilizzate nella presentazione o nella designazione dei vini a denominazione, che rappresentano, unitamente alla rinomanza generata dalla stessa denominazione, un valore aggiunto, utile alla qualificazione delle denominazioni vitivinicole pugliesi, anche in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni del territorio.

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 27 dicembre 2012, in conformità all'allora Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, aveva istituito il primo elenco positivo provvisorio delle menzioni "vigna" della Regione Puglia e le modalità per la relativa predisposizione e aggiornamento.

Tenuto conto dei legittimi interessi dei produttori vitivinicoli e dei consumatori, alla luce degli aggiornamenti normativi in materia di denominazioni dei prodotti vitivinicoli, rappresentati a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la seconda sezione "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo", e dai successivi Regolamenti delegati ed esecutivi, nonché dalla Legge nazionale n. 238 del 12 dicembre 2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", si pone la necessità di adeguare le procedure per l'iscrizione delle menzioni "vigna" nell'elenco positivo regionale, nonché di stabilire le disposizioni relative all'impiego di tali menzioni facoltative nella presentazione dei prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta.

A tal riguardo, lo stesso articolo 31, comma 10 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 prevede che le Regioni istituiscano e aggiornino un elenco delle menzioni "vigna" mediante procedura che ne comporta la pubblicazione.

Inoltre, considerato che i soggetti della filiera vitivinicola esercitano i loro interessi anche attraverso i Consorzi

di tutela riconosciuti e incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, risulta opportuno, date le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 41 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nonché in relazione alla conoscenza delle realtà produttive e commerciali della propria denominazione e delle caratteristiche storiche e culturali del proprio territorio, prevedere un intervento di tali soggetti nella fase di presentazione delle richieste di iscrizione delle menzioni "vigna" nell'elenco positivo regionale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 dicembre 2016 n. 238, risulta necessario fissare i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale delle menzioni "vigna" e per l'aggiornamento dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'Impatto di Genere stimato è

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare, l'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, in cui è definita la procedura per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" e le relative modalità di aggiornamento;
3. di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla predisposizione della modulistica per la presentazione della richiesta di iscrizione delle menzioni "vigna" nell'elenco positivo regionale;
4. di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari di curare l'aggiornamento dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni di cui all'allegato A;

5. di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo

Il Dirigente del Servizio
Associazionismo Qualità e Mercati
Dott. Nicola Laricchia

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare, l'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, in cui è definita la procedura per

la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" e le relative modalità di aggiornamento;

3. di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla predisposizione della modulistica per la presentazione della richiesta di iscrizione delle menzioni "vigna" nell'elenco positivo regionale;
4. di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari di curare l'aggiornamento dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni di cui all'allegato A;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



Luigi Trotta
30.04.2024 16:16:38 GMT+01:00

ALLEGATO A

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA".

1. Finalità

Il presente documento si pone l'obiettivo di definire le modalità per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna" seguite dal toponimo o dal nome tradizionale nella presentazione o nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta ottenuti dalla superficie vitata corrispondente al toponimo o al nome tradizionale.

2. Quadro normativo

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
- Regolamento delegato (UE) 273/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare:
 - l'articolo 31, comma 10, che prevede che *"la menzione "Vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, possa essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione"*;
 - altresì, il comma 13 del sopracitato articolo 31 che prevede che *"Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «Vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo"*;
- Decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 27 dicembre 2012 recante "Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 Articolo 6 comma 8. Istituzione del primo elenco positivo provvisorio delle menzioni vigna

ALLEGATO A

della Regione Puglia e modalità per la predisposizione e l'aggiornamento" che ha istituito il primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna" ed ha approvato le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento del primo elenco positivo regionale delle menzioni "vigna";

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1859 del 30 novembre 2016 recante "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i."

3. Definizioni

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Campagna vitivinicola: la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo che inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Consorzi di tutela: i Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP dei vini, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o richiesta dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

DOP: Denominazione di Origine protetta, come definita dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli.

IGP: Indicazione Geografica Protetta, come definita dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli.

DOC/DOCG: menzioni specifiche tradizionali "Denominazione di Origine Controllata" e "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP.

Legge: Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Particella: "particella viticola" altrimenti denominata "parcella agricola" ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 273/2018 articolo 2, comma 1, lettera c), come definita all'articolo 67, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento delegato o per autoconsumo familiare, se censito;

Produttore o conduttore: la persona fisica o giuridica che, con idoneo titolo di conduzione, conduce una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ed in regola con la normativa europea e nazionale, ai fini della produzione di uve da vino, di marze o per attività sperimentali. Viene identificato attraverso il CUAA ed è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi all'aggiornamento del fascicolo aziendale e alla presentazione delle modifiche che interessano le superfici vitate.

Regione: Regione Puglia.

Schedario viticolo: schedario viticolo di cui all'articolo 145 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, e in particolare le informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, tra cui:

- identificazione del conduttore;
- elenco e ubicazione delle parcelle viticole;
- superficie vitata;
- informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva.

ALLEGATO A

Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Vigneto: unità di base, costituita da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione dei vini a DO/IG.

Vigna: parte di un vigneto costituito da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo regionale di cui all'articolo 31, comma 10, della Legge 238/2016.

4. La menzione "vigna"

La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", all'articolo 31, comma 10, ha disposto che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, possa essere utilizzata alle seguenti condizioni:

- essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale;
- essere rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37;
- la vinificazione delle uve corrispondenti deve avvenire separatamente.

La menzione "vigna", a differenza delle altre specificazioni, menzioni e indicazioni di cui all'articolo 31 della Legge n. 238/2016, non deve essere espressamente prevista negli specifici disciplinari di produzione.

La Legge consente di utilizzare, nella presentazione e nella definizione dei vini a DOP, la menzione "vigna" seguita dal "toponimo" o dal "nome tradizionale". Sia il "toponimo" che il "nome tradizionale" si riferiscono alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, permettono di ottenere un vino a DOP che può fregiarsi di tale menzione.

4.1 Toponimo

In particolare, per "toponimo" si intende il nome proprio del luogo, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale.

Ciononostante, la frequente assenza di riferimenti cartografici e/o la mancanza di precisi confini topografici rende complessa l'individuazione dell'ubicazione e l'esatta delimitazione dell'area interessata dal toponimo.

Non è possibile richiedere l'iscrizione di toponimi riferiti al nome di Comune, essendo questo un ambito territoriale eccessivamente vasto, mentre è possibile fare riferimento alle contrade o ad altre indicazioni territoriali che identificano aree sufficientemente circoscritte.

4.2 Nome tradizionale

Per "nome tradizionale", si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente in uso sul mercato comunitario per un periodo di almeno 5 anni.

5. Elenco positivo regionale delle menzioni "vigna"

L'articolo 31 della Legge, al comma 10, prevede l'istituzione di un apposito elenco delle menzioni "vigna", sulla base delle istanze presentate dai produttori e/o dai Consorzi, con la specificazione del toponimo o del nome tradizionale, tenuto e aggiornato dalla Regione mediante procedura che ne comporta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

Nella rivendicazione delle produzioni, i produttori possono utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo e, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura

ALLEGATO A

e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni "vigna" seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese all'interno di tale elenco.

6. Soggetti richiedenti

Possono presentare la domanda di iscrizione della menzione "vigna" nell'elenco regionale delle menzioni, i seguenti soggetti:

- *produttori*, titolari di posizione nello schedario viticolo, aggiornato alla data di presentazione della richiesta e da cui risulti la conduzione di particelle ascrivibili alla menzione "vigna" per la quale è richiesta l'iscrizione;
- i *Consorzi di tutela* riconosciuti ed incaricati dal Ministero che, nel rispetto delle funzioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 della Legge, nell'interesse e nei confronti dei produttori inseriti nel sistema dei controlli della DOP di riferimento, e dei produttori non associati, qualora abbiano dimostrato la rappresentatività di cui al comma 4, articolo 41 della Legge, possono presentare alla Regione, su espressa delega dei soggetti associati, l'elenco delle menzioni "vigna" della DOP di competenza.

7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di "Richiesta di inserimento della menzione "vigna" nell'elenco positivo regionale di cui all'articolo 31, comma 10 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016", deve essere presentata alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari - Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, all'indirizzo di PEC assoqualita@rupar.puglia.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda viticola o dal legale rappresentante del Consorzio di tutela, entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di poter utilizzare la menzione nella campagna vitivinicola successiva.

La modulistica per la richiesta di inserimento della menzione "vigna" nell'elenco positivo regionale è predisposta dalla Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari.

Ogni menzione "vigna" individuata dal produttore deve essere ricondotta ad un toponimo o ad un nome tradizionale.

In particolare, nel caso di menzione "vigna" seguita da "**toponimo**", la richiesta deve essere supportata da documentazione cartografica ufficiale e da visure o mappe catastali, atte ad identificare la delimitazione territoriale e, per il vigneto interessato, l'esistenza ufficiale del toponimo. Qualora il toponimo non sia rinvenibile dalla documentazione precedentemente elencata, può essere presentata cartografia storica validata dal Comune di appartenenza che attesti l'esistenza del toponimo.

La complessità di applicazione di tale disposizione nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo rappresenta il nome di un luogo geografico rinvenibile sì nella cartografia ufficiale, ma che generalmente non presenta confini naturali o fisici tali da determinarne con precisione l'estensione e la delimitazione geografica. Per tale motivo, e considerata la frammentazione fondiaria regionale, uno specifico toponimo può essere utilizzato da una o più aziende che conducono superfici vitate all'interno dell'area afferente al toponimo, per più vini per denominazione e per più denominazioni, a condizione che si tratti di denominazioni dello stesso livello (o solo DOCG o solo DOC) o di denominazioni di differente livello (DOCG e DOC) se riconducibili allo stesso Consorzio.

Nel caso di menzione "vigna" seguita da "**nome tradizionale**", deve essere dimostrato l'uso consolidato del nome per almeno 5 anni allegando documentazione commerciale, promozionale, o dichiarativa dell'azienda, o altro materiale considerato utile, che ne dimostri l'uso continuativo per almeno cinque anni.

Il nome tradizionale può essere utilizzato da più di un'azienda e per più vini a DOP.

In assenza di precisi elementi topografici o cartografici, che permettano di delimitare l'area interessata dal "toponimo" o "nome tradizionale", risulta comunque necessario che la delimitazione della "vigna" risulti il più fedele possibile all'area vitata corrispondente al "toponimo" o al "nome tradizionale".

ALLEGATO A

8. Fase di istruttoria della domanda

L'istruttoria delle domande è di competenza del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, che provvede alla verifica della validità della documentazione presentata e all'inserimento delle menzioni "vigna" approvate nell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", e al relativo aggiornamento, mediante Determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Entro il 31 luglio di ogni anno, l'elenco aggiornato verrà trasmesso ad AGEA per l'immissione dei dati nel sistema informatico di gestione dei dati viticoli "Schedario Viticolo".

Dette menzioni possono essere utilizzate nella etichettatura dei vini DOP prodotti a partire dalla campagna vitivinicola successiva.

9. Ulteriori disposizioni

1. Non è consentita la coesistenza di più menzioni "vigna" sul medesimo vigneto.
2. Qualora l'area identificata dalla menzione "vigna" interessi superfici vitate di più conduttori, gli stessi potranno utilizzare, senza alcuna discriminazione, lo specifico toponimo o nome tradizionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dalle presenti linee guida.
3. La menzione "vigna" può essere utilizzata per la presentazione di più vini per DOP e nella presentazione di più DOP.
4. Il toponimo o il nome tradizionale, per essere utilizzati come menzione "vigna", devono essere riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve coltivate e vinificate secondo le specifiche prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione.
5. I produttori, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo e, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, possono utilizzare solo le menzioni vigna seguite dal toponimo o dal nome tradizionale comprese all'interno dell'elenco regionale delle menzioni "vigna".
6. I produttori che vorranno utilizzare le menzioni "vigna" inserite nell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", anche ai fini commerciali, come previsto all'articolo 31, comma 10 della Legge, dovranno indicarli nella presentazione della rivendicazione annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 della Legge e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
7. Il nome della "vigna" non deve contenere o richiamare termini riservati a vini DOP e IGP, nomi di "sottozone" tutelate, nomi di vitigni o menzioni tradizionali tutelate dalle norme comunitarie e nazionali.
8. Al fine di non generare nel consumatore situazioni di confusione, non possono essere oggetto di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni vigna, i toponimi e i nomi tradizionali registrati come marchi e già utilizzati quali nomi commerciali di vini affermati di aziende viticole pugliesi.